

Statuto del "Centro studi per la stagione dei movimenti" di Parma

Denominazione - Sede - Scopo

1. È costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata "Centro studi per la stagione dei movimenti", con sede in Parma, borgo Claudio Merulo 5. Modifiche della sede all'interno del comune di Parma non costituiscono variazione statutaria.
L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2.
La durata dell'associazione è illimitata.
2. L'Associazione persegue la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali (1) attraverso:
 - a. la creazione di un polo di produzione culturale libero ed autonomo, contribuendo in tal modo alla crescita civile della società in cui opera l'Associazione e ad una più completa formazione umana e sociale, contrastando ogni tendenza all'annichilimento dello spirito critico, soprattutto nei luoghi della produzione culturale (l'Università, la scuola, il mondo della ricerca e dell'informazione, quelli dell'arte e dello spettacolo);
 - b. la raccolta, conservazione e catalogazione delle fonti documentarie dei movimenti sociali e politici della storia italiana, con particolare riferimento all'antifascismo, alla Resistenza e al lungo Sessantotto, nelle loro differenti forme materiali (documenti, "materiale grigio", libri, periodici, audiovisivi, fonti sonore, testimonianze, ecc.);
 - c. la promozione della conoscenza dei movimenti sociali e politici della storia italiana contemporanea, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e ideale dell'antifascismo, della Resistenza e del lungo Sessantotto. In tal senso l'Associazione organizza incontri di studio, manifestazioni, pubblicazioni, esposizioni, unità didattiche per le scuole, formazione per gli insegnanti e qualsiasi altra iniziativa culturale;
 - d. la promozione della memoria storica dell'antifascismo, della Resistenza e del lungo Sessantotto e portarne nel dibattito culturale le elaborazioni e le idee.
3. Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

Risorse economiche

4. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti e di privati;
 - b. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate patrimoniali;
 - e. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
 - g. beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Bilancio o Rendiconto

5. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Essi devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Soci

6. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed è costituita da soci fondatori, ordinari e sostenitori. Sono soci fondatori le persone fisiche che

hanno partecipato alla costituzione. Sono soci ordinari quelli che verranno ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo, a seguito di loro domanda. Sono soci sostenitori coloro che – enti o privati – vorranno dare il loro contributo per la causa dell'Associazione.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

7. La qualità di socio, che si acquista iscrivendosi all'Associazione, previa richiesta scritta approvata dal Consiglio e ratificata dall'assemblea, si perde per dimissioni, per morte o per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di morosità o di indegnità del socio, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. Tutti i soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa annuale.Tutti i soci hanno diritto:
 - a. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

Organi dell'Associazione

9. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci
 - b. il Consiglio Direttivo
 - c. il Coordinatore
 - d. il TesoriereL'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione.

Assemblea

10. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Coordinatore, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Coordinatore o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
11. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
 - a. approva la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
 - b. approva i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere;
 - c. elegge il Consiglio Direttivo;
 - d. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - e. delibera l'esclusione dei soci;
 - f. discute e vota le altre deliberazioni sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno cinque soci.
12. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
13. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Tesoriere e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere sempre convocata il giorno successivo alla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
14. Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

15. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
16. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto per le quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati.
17. Le delibere assembleari devono essere messe a disposizione dei soci.

Consiglio Direttivo

18. L'Associazione è rappresentata, anche verso i terzi, dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo deve risultare composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito per lettera, fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza (salvi i casi d'urgenza) e sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, dal Tesoriere e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
A turno un membro del Consiglio Direttivo compila i verbali dell'Assemblea.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
19. Al Consiglio Direttivo è affidata l'elezione del Coordinatore e del Tesoriere, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività culturale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci. Esso può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Coordinatore, anche ad estranei all'Associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
20. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni dello stesso.

Coordinatore

21. Il Coordinatore, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
22. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al tesoriere o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
23. Il Coordinatore cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
24. La carica di Coordinatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Tesoriere

25. Il Tesoriere redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Scioglimento

26. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

27. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Parma, 15 gennaio 2014

